

Regolamento Assemblea

Indice

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2. DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	3
Articolo 1	3
Articolo 2	3
Articolo 3	3
Articolo 4	4
Articolo 5	5
Articolo 6	5
Articolo 7	5
Articolo 8	6
Articolo 9	6
Articolo 10	6
Articolo 11	6
Articolo 12	6

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea (ordinaria e straordinaria) di illimity Bank S.p.A. (di seguito, la "**Banca**" o la "**Società**").

Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo Statuto ovvero dal presente Regolamento, provvede il Presidente dell'Assemblea (di seguito, il "**Presidente**"), adottando, nell'esercizio dei suoi poteri, le misure e le soluzioni ritenute più opportune.

L'Assemblea è competente a deliberare con le modalità e sugli argomenti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale e dal presente Regolamento.

2. DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

L'Assemblea può essere convocata presso la Sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, nell'ambito del territorio nazionale ovvero all'estero. Se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, l'Assemblea potrà tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione (c.d. "*virtual-only meeting*"), ai sensi di legge e in conformità alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

La Banca intende mantenere, ove le condizioni ed il contesto lo consentano, la tenuta delle Assemblee, di regola, con la presenza di persona dei propri Soci ovvero, ove possibile, anche con modalità c.d. "ibride". Inoltre, la Banca, in linea con il proprio DNA di banca ad alto tasso tecnologico, valuterà l'eventuale possibilità di tenuta delle Assemblee c.d. "*virtual-only meeting*" in futuro e solo ove gli sviluppi tecnologici lo consentiranno e in specifiche condizioni (anche straordinarie o di emergenza), in ogni caso continuando a tutelare la piena e attiva partecipazione di tutti i Soci ai lavori assembleari in tempo reale, nel pieno rispetto della normativa e secondo quelle che saranno, di tempo in tempo, le *best practice* di mercato.

Articolo 2

1. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto, anche mediante rappresentante, per i quali sia pervenuta alla Società, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente e dello Statuto, l'attestazione di legittimazione alla partecipazione / voto.
2. Possono assistere all'Assemblea gli Esponenti Aziendali ed il personale della Banca e/o delle società del Gruppo e rappresentanti della società incaricata della revisione legale, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
3. Il Presidente può altresì ammettere ad assistere all'Assemblea, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.

Articolo 3

1. Gli ammessi ad intervenire / assistere all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2, devono farsi identificare all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea dagli incaricati della Società, per la consegna del contrassegno da indossare in modo visibile per tutto il periodo di svolgimento dei lavori assembleari e da restituire al termine dei lavori.
2. Nel caso in cui l'Assemblea si tenga unicamente con mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione indicherà le modalità con cui gli ammessi ad intervenire / assistere all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2, possono prendervi parte.
3. I partecipanti che dopo l'accreditamento intendono abbandonare la riunione assembleare sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.
4. I lavori dell'Assemblea, salvo differenti indicazioni del Presidente, sono soggetti a riprese audio/video per la trasmissione/proiezione nei locali collegati con impianto a circuito chiuso ovvero secondo le soluzioni tecnico-informatiche di tempo in tempo disponibili (ivi incluse, a titolo esemplificativo, eventuali trasmissioni a mezzo *streaming* ovvero attraverso piattaforme o meccanismi di telecomunicazione audio-

video), nel rispetto alla normativa applicabile. Le relative registrazioni possono essere utilizzate dal notaio ovvero dal Segretario per la redazione del verbale assembleare.

5. Nel caso di Assemblee c.d. “ibride” o di Assemblee tenute unicamente con mezzi di telecomunicazione c.d. “*virtual-only meeting*” ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione si avvalga della facoltà di predisporre, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, l’attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l’Assemblea (ovvero attraverso piattaforme o meccanismi di telecomunicazione audio-video) al fine di consentire ai Soci che non intendano recarsi presso tale luogo di partecipare ai lavori assembleari ed esprimere il proprio voto, deve comunque essere assicurata:
 - l’identificazione dei Soci partecipanti alla riunione;
 - la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire in tempo reale, di esprimere il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione;
 - la contestualità dell’esame delle proposte e delle deliberazioni dell’Assemblea.
6. Eventuali difetti iniziali di collegamento, interruzioni successive di collegamento (temporanee o permanenti) ovvero altri malfunzionamenti dei collegamenti audio-video o del servizio di *streaming* predisposti dalla Società ai fini della partecipazione all’Assemblea e messi a disposizione o erogati da soggetti terzi (e.g. *software*, piattaforme, linee di collegamento, etc.), non potranno essere imputati alla Società, in particolare nel caso di assemblee c.d. “ibride” ove la Società metta comunque a disposizione un luogo fisico per la riunione ovvero nel caso di possibilità di ricorrere alla partecipazione e all’espressione del voto per delega o tramite un rappresentante designato (messo a disposizione dalla Società anche nella forma di delega condizionata), oppure anche nel caso di Assemblee unicamente con mezzi di telecomunicazione (“*virtual-only meeting*”), ferme comunque restando le precisazioni che, di tempo in tempo, anche in relazione alle *best practice* di mercato ed alle soluzioni tecnologiche disponibili, potranno essere indicate dalla Società nell’avviso di convocazione.
7. Nel caso di Assemblee c.d. “ibride” o anche unicamente con mezzi di telecomunicazione (“*virtual-only meeting*”):
 - a. qualora l’interruzione si protragga e non sia possibile rimediare in tempi congrui al difetto di collegamento, il Presidente, nell’ambito dei suoi poteri, può sciogliere l’Assemblea per impossibilità di funzionamento, con la conseguente necessità di riconvocazione, facendo salva la parte di lavoro svolta e le delibere già approvate, oppure rinviare l’Assemblea ad altra data per la sua prosecuzione;
 - b. qualora l’interruzione si verifichi durante il procedimento di voto e non si sia potuto constatare e proclamare l’esito delle operazioni di voto, il Presidente può disporre che le operazioni di voto siano ripetute;
 - c. al fine di salvaguardare lo svolgimento dell’Assemblea e l’esito positivo della discussione del procedimento deliberativo, in caso di problemi tecnici nell’esercizio del voto, rientra nei poteri del Presidente anche quello di consentire comunque l’esercizio del voto attraverso strumenti alternativi rispetto a quelli inizialmente prescelti indicati nell’avviso di convocazione, a condizione che essi risultino concretamente praticabili e non rechino pregiudizio ai diritti dei soci intervenuti. In particolare, in caso di interruzione del collegamento audio-video, il Presidente, anche in ragione del numero dei Soci intervenuti (in proprio o per delega) può autorizzare i Soci a votare tramite strumenti esclusivamente audio (i.e. collegamento telefonico) ovvero tramite altri strumenti di comunicazione (e.g. e-mail, *chat*, etc.).
8. Nel luogo (anche inteso quale piattaforma virtuale di telecomunicazione audio-video) dove si svolge l’Assemblea non è ammesso, senza specifica autorizzazione del Presidente, l’utilizzo di strumenti atti alla registrazione, fotografia o trasmissione dell’adunanza assembleare. In caso di trasgressioni, il Presidente adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni, ivi incluso l’allontanamento dalla sala ovvero dalla riunione virtuale.
9. Per il servizio d’ordine il Presidente si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento ove applicabile.

Articolo 4

1. Spetta al Presidente dell’Assemblea, anche avvalendosi di personale a tal fine incaricato:

- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti a partecipare e votare / la regolarità delle deleghe;
 - constatare la regolare costituzione della stessa e del quorum valido per deliberare;
 - dirigere e coordinare lo svolgimento dei lavori;
 - stabilire le modalità di votazione (ciascun voto espresso dovrà essere identificabile) ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dalla maggioranza di coloro che hanno diritto al voto, e, se del caso, da Scrutatori, anche non Soci, da lui scelti fra i presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio incaricato dal Presidente.
3. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dichiara aperti i lavori.

Articolo 5

1. È compito del Presidente:
- dare lettura degli argomenti all'ordine del giorno;
 - avviare la discussione degli argomenti anche seguendo un ordine diverso da quello riportato dall'avviso di convocazione e/o proporre la discussione congiunta di più punti (a meno che l'Assemblea non si opponga) garantendo comunque una distinta votazione per ciascun punto.

Articolo 6

1. Gli argomenti dell'ordine del giorno vengono illustrati dal Presidente e, su suo invito, dagli Amministratori, dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione o dal personale della Banca e/o delle società del Gruppo.
2. I Soci possono avanzare proposte di deliberazione sulle materie poste all'ordine del giorno, purché pertinenti e non costituenti modifica od integrazione delle materie da trattare e, comunque, nel rispetto della legge *pro tempore* vigente. È responsabilità del Presidente valutarne la compatibilità e, se del caso, accoglierle. In ogni caso, laddove il Consiglio di Amministrazione abbia formulato una sua proposta, questa verrà messa, di norma, in votazione prioritaria rispetto alle altre alternative sul medesimo argomento, che verranno poste in votazione solo nel caso in cui quella dell'organo amministrativo non venga approvata.

Articolo 7

1. I partecipanti all'Assemblea, ai sensi del precedente art. 2, comma 1, hanno il diritto di prendere la parola su tutti i punti posti in discussione.
2. Il Presidente regola lo svolgimento della discussione:
- dando la parola ai soggetti aventi diritto al voto che l'abbiano richiesta;
 - fissando la durata degli interventi.
- Il Presidente interviene al fine di evitare abusi.
3. Prendono la parola gli Amministratori, i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il personale della Società e/o del Gruppo e i rappresentanti della società incaricata della revisione legale, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.
4. La richiesta di parola da parte degli aventi diritto viene presentata al Presidente (per il tramite del personale a ciò preposto) con domanda scritta recante l'indicazione dell'argomento o degli argomenti fin tanto che non sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento o sugli argomenti.
5. Possono essere autorizzate dal Presidente domande di intervento per alzata di mano.
6. Per eventuali domande formulate dai Soci prima dell'Assemblea, la Società fornisce risposta nei termini e con le modalità previste dalla legge *pro tempore* vigente.

Articolo 8

1. È compito del Presidente determinare il tempo massimo a disposizione - in ogni caso non superiore a 10 (dieci) minuti - per ciascun intervento.
2. È concesso, a chi è già intervenuto nella discussione, la possibilità di chiedere di prendere la parola una seconda volta per una dichiarazione di voto.

Articolo 9

1. È compito del Presidente mantenere l'ordine nell'Assemblea e reprimere eventuali abusi per un corretto svolgimento dei lavori, al fine di impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala (anche virtuale) per tutta la fase della discussione ovvero disponendo la sospensione dei lavori dell'Assemblea indicandone le motivazioni e la relativa durata.
2. Il Presidente ha in ogni caso la facoltà di adottare tutte le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari, in ordine a quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.
3. Il Presidente può disporre sospensioni dell'adunanza indicandone le motivazioni e la relativa durata.
4. Il Presidente o, su suo invito, gli Amministratori, i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e i dipendenti della Società e/o del Gruppo, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno.
5. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Articolo 10

1. È compito del Presidente adottare le opportune misure finalizzate all'ordinato svolgimento delle votazioni.
2. Le operazioni di voto hanno inizio dopo che il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dei precedenti articoli 3 e 9.
3. Il Presidente stabilisce, per ciascuna Assemblea (o per ciascuna proposta di delibera), avuto riguardo e richiamato quanto indicato al precedente articolo 3, le modalità di votazione, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione delle espressioni di voto. Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante espressione di voto palese.
4. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della relativa discussione, oppure, al termine del dibattito su tutti gli argomenti trattati.

Articolo 11

1. Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente accerta e proclama i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti viene dato conto nel verbale di adunanza.
2. Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

Articolo 12

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge e statutarie *pro tempore* vigenti.
2. Ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere deliberata, ai sensi della normativa vigente, in sede di Assemblea ordinaria sulla base dei *quorum* costitutivi e deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente.